

Codice A1814A

D.D. 21 settembre 2015, n. 2236

**Autorizzazione idraulica per realizzazione di difesa di sponda destra del T. Lemme, posta a protezione dell'attraversamento in subalveo della condotta del metanodotto Snam "Potenziamento Gavi-Pietralavezzara" DN 600 (24''), in comune di Voltaggio (AL).
Richiedente SNAM Rete Gas S.p.A**

In data 09/06/2015 la Ditta SNAM Rete Gas S.p.A – con sede legale in S.Donato Milanese –Piazza Santa Barbara 7 ed uffici in Alessandria, Via Cardinal Massaia 2/A, ha trasmesso gli elaborati relativi alle opere di difesa di sponda destra del T. Lemme in comune di Voltaggio (AL), in corrispondenza della strada che conduce alla Cascina Borgo dei Fanti e dell'attraversamento in subalveo della condotta del metanodotto Snam "Potenziamento Gavi-Pietralavezzara" DN 600 (24'') e dell' oleodotto "Praoil Genova- Ferrera Dn 300", in capo alla ditta Eni Spa.

Gli elaborati progettuali relativi alle sistemazioni in oggetto, sono costituiti n°1 tavola grafica e da relazione, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di cui sopra e rientrano nei lavori connessi al potenziamento del metanodotto Gavi-Pietralavezzara" DN 600 (24'') già oggetto di autorizzazione da parte di questo settore.

A seguito dell'esame degli atti progettuali in cui si evidenzia l'intenzione di procedere alla realizzazione di una scogliera in sponda destra previa ricostituzione della sponda erosa dalle piene del torrente, per circa 90 ml, ed alla realizzazione di una palizzata sovrastante avente sviluppo di circa 15 m, si ritiene che gli interventi previsti, possano risultare ammissibili nel buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sotto riportate.

a) le piste d'accesso all'alveo dovranno essere prontamente rimosse al termine dei lavori e ripristinate le condizioni geomorfologiche preesistenti.

b) i lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua.

c) il materiale sciolto proveniente dai lavori in alveo, potrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni e/o depressioni entro i limiti demaniali del corso d'acqua e a monte e valle della difesa.

d) non potranno essere eseguiti interventi in difformità da quanto sopra descritto; il taglio dell'essenze arboree se presenti in sponda attiva dovrà avvenire evitando lo sradicamento delle ceppaie che sostengono le ripe ai sensi dell'art. 96 lett. c.del R.D. 523/1904;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visto l'art. 90 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art17 della L.R.23/08;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I. – deliberazione Autorità di Bacino n. 18/2001).
- Vista la L.R. 12 del 18/5/2004;
- Visto il regolamento regionale n° 14 del 06/12/04;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, Ditta SNAM Rete Gas S.p.A – con sede legale in S. Donato Milanese – Piazza Santa Barbara 7 ed uffici in Alessandria, Via Cardinal Massaia 2/A, ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nelle tavole di progetto allegate all’istanza, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità degli interventi di cui trattasi;
- 3) le sponde e le opere di difesa eventualmente interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 4) durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d’acqua;
- 5) i lavori per la realizzazione degli interventi dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza della stessa, entro il termine di mesi 12 (dodici), con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 6) il committente dell’opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, a mezzo lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto e alle prescrizioni avute;
- 7) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dell’alveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 8) l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- 9) l’autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni (antropiche o naturali) delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato e con le sistemazioni previste dagli studi in essere;
- 10) l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- 11) il soggetto autorizzato prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dei lavori.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni, innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il Dirigente
Mauro Forno